

Delibera n. 234/2022

Avvio di procedimento sanzionatorio nei confronti di Trenord S.r.l., ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera I), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

L'Autorità, nella sua riunione del 1° dicembre 2022

- VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, e in particolare il capo I, sezioni I e II;
- VISTO** l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità oppure ART) e, in particolare, il comma 2, lettera I), ai sensi del quale l'Autorità, in caso di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti non siano veritieri *“può irrogare sanzioni amministrative pecuniarie determinate in fase di prima applicazione secondo le modalità e nei limiti di cui all'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481”*;
- VISTO** l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, ai sensi del quale, relativamente allo svolgimento delle proprie funzioni, ciascuna Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità *“irroga, salvo che il fatto costituiscia reato, in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio, alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri, sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a euro 2.500 e non superiori nel massimo a lire 300 miliardi”*;
- VISTO** il regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario;
- VISTO** il decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni del Regolamento (di seguito d.lgs. 70 del 2014);
- VISTO** il Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità, approvato con delibera n. 15/2014, del 27 febbraio 2014, e successive modificazioni (di seguito: “Regolamento sanzionatorio”) e, in particolare, l'articolo 6 recante *“Procedura semplificata”* il quale dispone che: *“1. Il Consiglio, fatti salvi i diritti di contraddittorio e difesa, si riserva la facoltà, nel caso in cui gli elementi raccolti dagli Uffici sorreggano sufficientemente la fondatezza della contestazione, di determinare, già nella delibera di avvio del procedimento sanzionatorio, l'importo*

della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento. In tal caso, contestualmente alla notifica della delibera di avvio, sono allegati i documenti su cui si basa la contestazione. 2. Nei casi di cui al comma 1, il destinatario del provvedimento finale può, entro trenta giorni dalla notifica della delibera di avvio del procedimento sanzionatorio, rinunciando alle ulteriori formalità del procedimento, effettuare il pagamento della sanzione in misura ridotta pari ad un terzo del valore di quella determinata nella delibera di avvio, fatti salvi i limiti di cui all'articolo 14. Il pagamento in misura ridotta estingue il procedimento sanzionatorio”;

VISTE

le Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità, adottate con delibera n. 49/2017, del 6 aprile 2017 (di seguito: "Linee guida");

VISTA

la nota dell'Autorità, prot. ART n. 12807/2022, dell'11 maggio 2022, di richiesta di informazioni a Trenord S.r.l. (di seguito anche "Trenord" o "Società"), relativa alla tutela dei diritti dei passeggeri del trasporto ferroviario, scaturita da un reclamo presentato all'Autorità in data 6 marzo 2022 (prot. ART n. 4371/2022), con la quale veniva chiesto, tra l'altro, di riferire "*[I]le ragioni in base alle quali la passeggera non sia stata informata della soppressione del treno R34170 da Fornovo a Brescia, ovvero le modalità con le quali la passeggera sia stata informata della soppressione del treno ed in particolare se sia stata informata della soppressione prima di intraprendere il viaggio*"; con la suddetta richiesta informazioni Trenord è stata avvisata che, in caso di mancata ottemperanza alla richiesta di informazioni, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti forniti non fossero stati veritieri, l'Autorità si sarebbe riservata di valutare la predetta condotta ai sensi del citato articolo 37, comma 2, lettera I), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

VISTA

la nota acquisita con prot. ART n. 13435/2022, del 25 maggio 2022, di riscontro alla suddetta richiesta informazione prot. ART n. 12807/2022, con la quale Trenord ha riferito, tra l'altro, che "*[...] il 7 novembre 2021 il citato treno avrebbe dovuto regolarmente circolare ma è stato soppresso – senza preavviso - da RFI, alla quale competono tutte le attività di informazione ed assistenza al pubblico*";

VISTA

la nota dell'Autorità, prot. ART n. 15132/2022, del 23 giugno 2022, di richiesta di informazioni a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (di seguito anche "RFI"), con la quale veniva chiesto, tra l'altro, di riferire "*[..] le ragioni in base alle quali l'impresa ferroviaria interessata non sia stata informata della soppressione del treno regionale R34170 da Fornovo a Brescia, ovvero le modalità con le quali l'impresa sia stata informata della soppressione del treno ed in particolare se sia stata informata della soppressione prima dell'orario previsto di partenza da Fornovo per Brescia*"; con la suddetta richiesta informazioni RFI è stata avvisata che, in caso di mancata ottemperanza alla richiesta di informazioni, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti forniti non fossero stati veritieri, l'Autorità si sarebbe riservata di valutare la predetta condotta ai sensi del citato articolo 37, comma 2, lettera I), del decreto-

legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

VISTA

la nota acquisita con prot. ART n. 16852/2022, del 22 luglio 2022, di riscontro alla suddetta richiesta informazione prot. ART n. 15132/2022, con la quale RFI ha riferito, tra l'altro, che “[...]appare necessario rappresentare come il treno regionale n. 34170, con origine Fornovo e destino Bergamo, sia stato soppresso fino a fine orario di servizio (i.e. 11 dicembre 2021) a seguito di esplicita richiesta pervenuta a questo Gestore dall'Impresa Ferroviaria Trenord s.r.l. in data 6 settembre 2021 (cfr. Allegato 1) per riprogrammazione della propria offerta commerciale, in conseguenza della soppressione dei treni n. 2591 e n. 2592 programmata fino all'11 dicembre 2021 e causata dal perdurare degli effetti derivanti dalla pandemia da Covid-19.”;

VISTE

le e-mail del 6 settembre 2021, ore 12:58 e ore 13:09, allegate, da RFI, alla suddetta nota di riscontro prot. ART n. 16852/2022, dalle quali emerge che la Direzione Pianificazione e Programmazione - Pianificazione del Servizio di Trenord ha comunicato a RFI che “[...] i treni 2591 e 2592, in accordo con TI DR Toscana, sono stati soppressi sino al 11.12.2021” ed ha “richie[sto] pertanto le consequenti soppressioni dei treni 34126 e 34127” ed “anche [de]i treni 34165 e 34170”;

VISTA

la nota dell'Autorità, prot. ART n. 19376/2022, del 14 settembre 2022, di richiesta di informazioni a Trenord e RFI, con la quale, considerate le risposte fornite dalle suddette imprese, rispettivamente con nota prot. ART n. 13435/2022, del 25 maggio 2022 (Trenord) e nota prot. ART n. 16852/2022, del 22 luglio 2022 (RFI), venivano richiesti alcuni chiarimenti e informazioni in merito ad alcune incoerenze emerse dalle suddette risposte, riscontrabili nelle e-mail di Trenord del 6 settembre 2021;

VISTA

la nota acquisita con prot. ART n. 19547/2022, del 16 settembre 2022, di riscontro alla suddetta richiesta informazione prot. ART n. 19376/2022, con la quale Trenord ha riferito, tra l'altro, che “[...] [c]ome evidenziato nelle precedenti comunicazioni, il treno originariamente identificato con il n. 2592 era stato riprogrammato nella tratta Fornovo – Bergamo con il treno n. 31470 a causa dei lavori di manutenzione straordinaria al viadotto ferroviario sul fiume Taro nei pressi della stazione di Borgo Val di Taro, tra Pontremoli e Berceto, sulla direttrice Parma-La Spezia, programmati dal Gestore dell'infrastruttura RFI nel periodo da settembre a novembre 2021. A causa di tali lavori e per la durata degli stessi, tale treno era stato tuttavia anch'esso soppresso. Probabilmente a causa di un misunderstanding fra i soggetti interessati ovvero di un inconveniente tecnico dovuto al mancato recepimento della soppressione, il treno è rimasto “operativo” anche nei sistemi di vendita [...]”;

VISTA

la nota acquisita con prot. ART n. 19744/2022, del 21 settembre 2022, di riscontro alla suddetta richiesta informazione prot. ART n. 19376/2022, con la quale RFI ha confermato che la richiesta di soppressione è stata richiesta da Trenord in quanto ha affermato che “[...] la Scrivente, nell'ambito del riscontro alla precedente richiesta di informazioni avanzata da codesta spettabile Autorità sulla tematica in oggetto in

data 27 luglio u.s., ha ritenuto opportuno dare evidenza e fare riferimento solo all'ultimo provvedimento di VCO -richiesto dall'Impresa Ferroviaria per il treno n. 34170 in data 6 settembre e riguardante il periodo 30 settembre – 11 dicembre 2021- in quanto relativo specificamente alla data del 7 novembre 2021, giorno in cui è occorso l'evento segnalato dal reclamante.”;

VISTA la delibera n. 198/2022, del 20 ottobre 2022, con la quale è stato avviato, nei confronti di Trenord, un procedimento sanzionatorio ai sensi del d.lgs. 70 del 2014 per la violazione, tra l’altro, dell’articolo 7 (“*obbligo di fornire informazioni sulla soppressione dei servizi*”) del Regolamento (CE) 1371/2007;

VISTA la relazione istruttoria dell’Ufficio Vigilanza e sanzioni;

CONSIDERATO quanto rappresentato nella relazione istruttoria e, in particolare, che:

- dalla documentazione agli atti risulta che Trenord ha fornito informazioni non veritiero all’Autorità e, pertanto, sussiste la violazione dell’articolo 37, comma 2, lettera I), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214;
- invero, con nota prot. ART n. 13435/2022, del 25 maggio 2022, Trenord ha attribuito a RFI la decisione della soppressione del Treno regionale 34170, decisione che, invece, dalle evidenze acquisite agli atti, risulta essere imputabile a Trenord;
- quanto sopra emerge confrontando l'affermazione di Trenord secondo la quale “[...] *il 7 novembre 2021 il citato treno avrebbe dovuto regolarmente circolare ma è stato soppresso – senza preavviso - da RFI, alla quale competono tutte le attività di informazione ed assistenza al pubblico*” (cfr. citata nota di riscontro prot. ART n. 13435/2022), con le evidenze prodotte, successivamente, da RFI;
- con nota prot. ART n. 16852/2022, del 22 luglio 2022, RFI ha prodotto copia di due e-mail del 6 settembre 2021 con le quali Trenord richiedeva, al suddetto gestore dell’infrastruttura ferroviaria, la soppressione di diversi treni programmati nel periodo 30 settembre – 11 dicembre 2021, tra i quali il treno regionale n. 34170, da Fornovo a Brescia, del 7 novembre 2021, oggetto del reclamo prot. ART n. 4371/2022, del 6 marzo 2022;
- la violazione trova altresì conferma nel riscontro di Trenord prot. ART n. 19547/2022, del 16 settembre 2022, atteso che, nonostante le evidenze indicate alla citata richiesta di chiarimenti dell’Autorità, prot. ART n. 19376/2022, del 14 settembre 2022, Trenord si è limitata a riferire, in modo generico, che “(...) [a] *causa di tali lavori e per la durata degli stessi, tale treno era stato tuttavia anch’esso soppresso*”, non adducendo argomenti idonei a confutare i contenuti delle citate e-mail del 6 settembre 2021;
- sussistono i presupposti per l’applicazione del citato articolo 6 del Regolamento sanzionatorio in quanto, atteso che la Società ha fornito all’Autorità informazioni non veritiero, nonostante la stessa fosse stata edotta delle possibili conseguenze sanzionatorie derivanti da una tale condotta, non risultano necessari all’accertamento della violazione ulteriori approfondimenti istruttori.

- RITENUTO** pertanto che sussistano i presupposti per l'avvio di un procedimento nei confronti di Trenord S.r.l. per l'eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lett. I), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per aver fornito, all'Autorità, informazioni non veritiero;
- RITENUTO** altresì che gli elementi acquisiti, essendo sufficienti a sorreggere la fondatezza della contestazione, consentano l'applicazione della procedura semplificata di cui al citato articolo 6 del Regolamento sanzionatorio;
- TENUTO CONTO** che la suddetta procedura prevede la determinazione, già nella delibera di avvio del procedimento sanzionatorio, dell'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento;
- CONSIDERATO** quanto riportato nella relazione istruttoria con riferimento alla determinazione dell'ammontare della sanzione, in applicazione dell'articolo 14 del Regolamento sanzionatorio e delle Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità, e in particolare che:
1. l'articolo 11 della legge n. 689/81 prevede che la quantificazione della sanzione sia effettuata in applicazione dei seguenti criteri: a) gravità della violazione; b) opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione; c) personalità dell'agente; d) condizioni economiche dell'agente;
 2. sotto il profilo della gravità della violazione, rileva l'aver fornito un'informazione non veritiera all'Autorità nel riscontro acquisito con prot. ART n. 13435/2022, del 25 maggio 2022, in merito alla soppressione del treno regionale n. R34170 da Fornovo a Brescia del 7 novembre 2021, e non aver rettificato le affermazioni non veritiero, nemmeno nel successivo riscontro, acquisito con prot. ART n. 19547/2022, del 16 settembre 2022; la non veridicità delle informazioni, con cui si attribuiva a RFI la decisione della soppressione del suddetto treno regionale, appare formulata per configurare un'esimente in favore di Trenord in merito alla violazione degli obblighi di informazione nei confronti del passeggero: “*[...] il citato treno avrebbe dovuto regolarmente circolare ma è stato soppresso – senza preavviso - da RFI, alla quale competono tutte le attività di informazione ed assistenza al pubblico*”;
 3. con riferimento alle azioni poste in essere dall'agente volte all'eliminazione o all'attenuazione delle conseguenze della violazione nulla si rileva;
 4. riguardo alla personalità dell'agente, non risultano a carico della Società precedenti provvedimenti sanzionatori per la medesima violazione;
 5. in relazione alle condizioni economiche della Società, risulta che la stessa ha esposto un valore totale di ricavi delle vendite, delle prestazioni e di altri proventi commerciali, per l'esercizio 2021, pari ad € 760.154.471,00 ed un utile di € 113.239,00;

6. ai fini della determinazione della sanzione, l'articolo 37, comma 2, lettera I), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 rimanda alle modalità e ai limiti previsti dall'articolo 2, comma 20, lettera c) della legge 481 del 1995 e, quindi, la sanzione amministrativa pecuniaria irrogata non può essere inferiore nel minimo a € 2.500,00 e non superiore nel massimo a € 154.937.069,73;
7. per le suddette considerazioni e sulla base delle Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni, risulta congruo determinare l'importo base della sanzione nella misura di euro 15.000,00 (quindicimila/00) e, conseguentemente, quantificare la sanzione pecuniaria che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento nella misura di € 15.000,00 (quindicimila/00);
8. ai sensi del citato articolo 6, comma 2, del Regolamento sanzionatorio, è facoltà della Società di avvalersi, entro 30 giorni dalla notifica della presente delibera, del pagamento in misura ridotta pari a un terzo dell'importo sopra indicato, quindi pari a € 5.000,00 (cinquemila/00);

RITENUTO

pertanto di determinare la sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento nella misura di euro 15.000,00 (quindicimila/00);

tutto ciò premesso e considerato

DELIBERA

1. l'avvio nei confronti di Trenord S.r.l. di un procedimento ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera I), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per l'eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio per aver fornito informazioni non veritiero alla richiesta dell'Autorità di cui alla nota prot. ART n. 12807/2022, dell'11 maggio 2022;
2. di quantificare, per la violazione di cui al punto 1, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 nonché ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del Regolamento sanzionatorio, la sanzione amministrativa pecuniaria che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento nell'importo pari ad € 15.000,00 (quindicimila/00);
3. ai sensi dell'articolo 6 comma 2 del Regolamento sanzionatorio, entro 30 giorni dalla data di notifica della presente delibera Trenord S.r.l., rinunciando alle ulteriori formalità del procedimento, è ammessa al pagamento in misura ridotta della sanzione per un ammontare di € 5.000,00 (cinquemila/00) tramite versamento da effettuarsi mediante l'utilizzo del servizio PagoPA, disponibile nella sezione "Servizi on-line PagoPA" (al link <https://autoritatrasporti.servizi-pa-online.it/>), indicando, nel campo 'causale': "sanzione amministrativa – delibera n. 234/2022"

Il pagamento di cui sopra estingue il procedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento sanzionatorio;

4. di allegare, ai fini della notifica di cui al punto 9, ed ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento sanzionatorio, i documenti su cui si basa la contestazione di cui al precedente punto 1:
 - Richiesta informazioni dell'Autorità a Trenord, prot. ART n. 12807/2022, dell'11 maggio 2022;
 - Nota di riscontro di Trenord, acquisita con prot. ART n. 13435/2022, del 25 maggio 2022;
 - Richiesta informazioni dell'Autorità a RFI, prot. ART n. 15132/2022, del 23 giugno 2022;
 - Nota di riscontro di RFI, acquisita con prot. ART n. 16852/2022, del 22 luglio 2022;
 - Richiesta informazioni dell'Autorità a Trenord ed RFI, prot. ART n. 19376/2022, del 14 settembre 2022;
 - Nota di riscontro di Trenord, acquisita con prot. ART n. 19547/2022, del 16 settembre 2022;
 - Nota di riscontro di RFI, acquisita con prot. ART n. 19744/2022, del 21 settembre 2022;
5. il destinatario della presente delibera, in alternativa a quanto indicato al punto 3, può proseguire con l'ordinario procedimento sanzionatorio avviato con il presente provvedimento, con la facoltà di:
 - inviare memorie scritte e documenti al responsabile del procedimento, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo sopra indicato, nonché richiedere l'audizione innanzi all'Ufficio Vigilanza e sanzioni entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica della stessa;
 - presentare all'Ufficio Vigilanza e sanzioni proposte di impegni idonei a rimuovere la contestazione avanzata, ai sensi degli articoli 8 e 9 del regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità a pena di decadenza entro il termine di sessanta giorni dalla notifica della stessa;
6. il responsabile del procedimento è il direttore dell'Ufficio Vigilanza e sanzioni, dott. Ernesto Pizzichetta, indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): pec@pec.autorita-trasporti.it, tel. 011.19212.538
7. è possibile avere accesso agli atti del procedimento presso l'Ufficio Vigilanza e sanzioni – Via Nizza 230, 10126 Torino;
8. i soggetti che hanno un interesse a partecipare al procedimento possono presentare memorie scritte e documenti entro e non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della presente delibera, oltre a deduzioni e pareri, anche nel corso delle audizioni svolte innanzi all'Ufficio Vigilanza e sanzioni;
9. la presente delibera è notificata a mezzo PEC a Trenord S.r.l., nonché pubblicata sul sito *web* istituzionale dell'Autorità.

Torino, 1° dicembre 2022

Il Presidente
Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 82/2005)